

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2822 del 14/09/2017 RAVENNA

Proposta: DPC/2017/2792 del 07/09/2017

Struttura proponente: SERVIZIO AREA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'APPALTO DI LAVORI: "DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 CE - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPENSORIO DI CESENA - COMUNI DI CESENA, CESENATICO, GATTEO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, LONGIANO, RONCOFREDDO. MANUTENZIONE FIUMI PISCIATELLO, RUBICONE E SAVIO", CUP F13G17000460002, CIG 719711927C - EUR 80.000,00. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO.

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA ROMAGNA

Firmatario: MAURO VANNONI in qualità di Responsabile di servizio

Parere di regolarità amministrativa: VANNONI MAURO espresso in data 07/09/2017

Parere equilibri ragioneria: GUICCIARDI GLORIA espresso in data 13/09/2017

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Premesso che:

~ con determinazione dirigenziale n. 2101 del 12/07/2017 si è provveduto all'approvazione del primo stralcio del programma operativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017;

~ con determinazione dirigenziale n. 2429 del 04/08/2017 si è provveduto all'adozione del piano di riparto delle risorse finanziarie assegnate al Servizio Area Romagna dal programma operativo dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile per l'anno 2017, approvato con la citata determinazione dirigenziale n. 2101/2017;

~ al punto 24 dell'Allegato 2 "Lavori" della citata determinazione dirigenziale n. 2101/2017 sono stati stanziati sul Capitolo 15020 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA E ALLA DIFESA DEI VERSANTI E DELLA COSTA" del bilancio gestionale 2016-2018, esercizio finanziario 2017, dell'Agenzia Regionale € 400.000,00, fra cui risulta ricompreso il seguente intervento:

"DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 CE - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPENSORIO DI CESENA - COMUNI DI CESENA, CESENATICO, GATTEO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, LONGIANO, RONCOFREDDO. MANUTENZIONE FIUMI PISCIATELLO, RUBICONE E SAVIO", CUP F13G17000460002, CIG 719711927C per un importo complessivo a finanziamento di € 80.000,00;

~ che il soggetto attuatore del sopracitato intervento è individuato nell'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, Servizio Area Romagna;

Dato atto:

~ che con riferimento alla copertura finanziaria dell'intervento oggetto del presente provvedimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, della L.R. 4/2015 (elenco 11) è assicurata da autorizzazione all'indebitamento non contratto (spese di investimento in conto capitale - mezzi regionali);

~ ricorrono gli elementi di cui al D. Lgs. 118/2011 e s.m. e relativi principi e postulati e che pertanto per la somma complessiva di € 80.000,00 è necessario attivare una prenotazione d'impegno sul sopracitato Capitolo 15020 del bilancio gestionale 2017 - 2019 dell'Agenzia Regionale, per gli importi di seguito indicati:

~ quanto a € 16.247,96 per l'anno di previsione 2017,

~ quanto a € 63.752,04 per l'anno di previsione 2018,
precisando che tali previsioni si ritiene siano compatibili
con i vincoli di finanza pubblica;

~ che, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D. Lgs. n. 50/2016,
il sottoscritto Responsabile del Servizio, svolge le funzioni
di Responsabile Unico del Procedimento;

~ delle valutazioni del sottoscritto Responsabile del Servizio
Area Romagna, in qualità di committente circa gli aspetti
relativi al D. Lgs. 81/2008 e s.m.;

VISTO il progetto esecutivo prot. NP/2017/284 del 05/09/2017
relativo all'intervento di cui sopra, dell'importo complessivo di
€ 80.000,00, il cui quadro economico è così articolato:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€.	62.376,45
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	1.631,60
A)	Totale a base d'appalto:		€.64.008,05
B1)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 (2%) e arr.:	€.	1.280,18
B2)	I.V.A. 22% su A:	€.	14.081,77
B3)	Premio per polizza assicurativa verificatore (premio minimo):	€.	300,00
B4)	Premio per polizza assicurativa progettisti (premio minimo):	€.	300,00
B5)	Contributo ANAC:	€.	30,00
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€. 15.991,95
	Totale progetto:		€. 80.000,00

e costituito dagli elaborati di rito;

VISTA la validazione del progetto effettuata ai sensi
dell'art. 26 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.;

Richiamato il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice
dei Contratti Pubblici" pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91

del 19/04/2016 - Suppl. Ordinario n.10, così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017;

Preso atto che il medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.:

~ all'art. 30 rubricato: "Principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni" stabilisce che:

~ l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;

~ l'esecuzione dell'appalto garantisca la qualità delle prestazioni oggetto d'appalto stesso;

~ le stazioni appaltanti rispettano i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché pubblicità;

~ al comma 2, dell'art. 32 rubricato "Fasi delle procedure di affidamento", stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, l'amministrazione decreta o determina a contrarre, in conformità al proprio ordinamento, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

~ all'art. 36 rubricato "Contratti sotto soglia", si stabilisce che:

~ l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, nonché nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

~ per i contratti sotto soglia, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti possono procedere mediante procedura negoziata sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, per importi tra € 40.000,00 e € 150.000,00 ex comma 2 lett. b);

Richiamate le Linee Guida n. 4 pubblicate dall'ANAC recanti: "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274

del 23/11/2016 per quanto compatibili con il D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 (cd. Correttivo);

Ritenuto che l'adozione della procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del Codice, si possa considerare adeguata ed idonea a garantire in modo effettivo ed efficace l'apertura al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;

Considerato, inoltre, che non si è ritenuto economicamente e tecnicamente conveniente suddividere l'appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m. e i., in quanto l'importo complessivo a base d'appalto dell'intervento di cui trattasi garantisce comunque il rispetto dell'accesso al mercato delle microimprese, piccole e medie imprese;

Dato atto che per la procedura negoziata verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art.95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Ritenuto, non disponendo questo ente di elenchi di operatori economici vigenti e compatibili con il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. né di un regolamento regionale dei contratti pubblici, che l'individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata avvenga, come previsto dall'art. 36, comma 2, lett b) del D.Lgs n. 50/2016 e s.m. e dalle citate Linee Guida ANAC n. 4/2016, mediante indagine di mercato, consistente nell'acquisizione di manifestazione di interesse a cura degli aspiranti candidati;

Preso atto che a tal fine è stato redatto apposito avviso di manifestazione di interesse;

Dato atto che detto avviso, finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo questo Ente;

Rilevato che detto avviso verrà pubblicato sul sito dell'Amministrazione Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti - Profilo del Committente "SERVIZIO AREA ROMAGNA" per almeno 15 giorni consecutivi e che nel caso in cui pervengano un numero elevato di manifestazioni di interesse si procederà per sorteggio pubblico così come disciplinato dall'avviso di indagine di mercato;

Ritenuto che l'oggetto e l'importo del contratto da affidare e la sopra specificata assenza di interesse transfrontaliero consentano di ritenere che, al fine di garantire l'effettiva

contendibilità dell'appalto da parte dei soggetti potenzialmente interessati (principio di libera concorrenza), sia sufficiente invitare alla procedura negoziata n. 20 operatori economici;

Ritenuto, inoltre, opportuno:

~ predeterminare i criteri di selezione degli operatori economici, sulla base dei principi di economicità ed efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e fermo restando il necessario possesso dei requisiti di carattere generale desumibili dall'art.80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i., come segue:

~ iscrizione alla C.C.I.A.A. (Registro delle Imprese) ovvero, se imprese non italiane residenti in uno Stato U.E., in analogo registro professionale o commerciale dello Stato U.E. di residenza;

~ possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 comma 1 del D.P.R. 207/2010 per lavori riconducibili alla categoria OG8;

~ stabilire che:

~ laddove il numero di manifestazioni di interesse pervenute sia inferiore al numero di 20 operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva di scegliere ulteriori soggetti fino al raggiungimento di n. 20 operatori economici, comunque in possesso dei predetti requisiti;

~ laddove il numero delle manifestazioni di interesse pervenute sia superiore a 20, la stazione appaltante provvederà all'individuazione degli operatori economici tramite sorteggio pubblico, che avverrà in seduta pubblica, utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore;

~ la procedura negoziata di cui trattasi verrà svolta in tornata di gara con altre procedure inserite nella medesima programmazione;

~ nella predetta tornata di gara, al fine di garantire il rispetto del principio di rotazione, nel caso in cui un'impresa risultasse la migliore offerente nelle varie procedure negoziate, si procederà ad aggiudicare all'impresa il solo lavoro corrispondente al maggior importo a base di gara, mentre gli altri verranno affidati al concorrente che seguirà in graduatoria;

Dato atto, in applicazione dei predetti criteri, di svolgere la suddetta procedura negoziata avendo cura di adottare gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in ossequio alla disposizione in materia di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 53, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i;

Dato atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per gli incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato a seguito dell'adozione del regolamento previsto;

Dato atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata, in applicazione del comma 14 dell'art.32 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i.;

Richiamati:

- l'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 che ha introdotto l'art. 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 il quale prevede un nuovo metodo di versamento dell'IVA (cd "split payment") che stabilisce per le Amministrazioni pubbliche acquirenti di beni e servizi un meccanismo di scissione dei pagamenti secondo cui le Amministrazioni stesse devono versare all'Erario direttamente l'IVA a loro addebitata in fattura dal fornitore;
- la circolare del Servizio Gestione della Spesa regionale prot. PG/2015/72809 del 5 febbraio 2015 avente ad oggetto "Il meccanismo fiscale dello split payment";

Dato atto che, a decorrere dal 1 luglio 2017, ex art. 1, D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (cd. Manovra correttiva), convertito dalla legge n. 96/2017, la scrivente Agenzia è tenuta ad applicare il meccanismo dello "Split Payment", disciplinato dall'articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 e dal DM 23/1/2015;

Atteso che:

- l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che la Regione individui i propri Uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA) che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco Ufficio;
- ai sensi dell'art. 25 del citato decreto legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso la Regione devono riportare:
 - il codice identificativo di gara (CIG);
 - il codice unico di progetto (CUP);

- come previsto dal comma 7 dell'art. 56 del già citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm., tutte le fatture dovranno contenere i riferimenti contabili comunicati dall'Ente e che conseguentemente viene richiesto alla Ditta aggiudicataria di indicare nelle fatture anche i dati relativi all'impegno di spesa;

Dato atto che ai sensi delle predette disposizioni, in fase di ordinazione e avvio dell'esecuzione della prestazione, si provvederà a comunicare alla Ditta aggiudicataria il numero di impegno da indicare nelle fatturazioni elettroniche che dovranno essere indirizzate al Codice Univoco Ufficio Fatturazione Elettronica EYMGY4;

Ritenuto di dover provvedere con il presente atto, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D. Lgs., alle prenotazioni di impegno di spesa per un ammontare di € 16.247,96 nell'anno di previsione 2017 e per un ammontare di € 63.752,04 nell'anno di previsione 2018, relativi alla procedura da espletare di che trattasi secondo le voci e gli importi di cui al predetto progetto esecutivo;

Dato atto che come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. 118/2011, che si allega quale parte integrante e sostanziale, i lavori avranno la durata di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;

Atteso che:

- è stato accertato che i termini e le previsioni di realizzazione dell'intervento sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D. Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D. Lgs. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D. Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Missione	Programma	Codice Economico	COFOG	Transazioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U15020	9	01	U.1.03.02.09.012	05.3	8	1030209012	F13G17000460002	3	3

Visti:

il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.;

la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4" per quanto ancora applicabile a

seguito dell'entrata in vigore del citato D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 e s.m.;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006 per le parti ancora in vigore;

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";

il D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i.;

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 recante: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

la deliberazione di Giunta Regionale n. 2353 del 21/12/2016 recante: "APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 E PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA' DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE", la relativa determinazione dirigenziale n. 2466 del 7/12/2016 recante: "ADOZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2017-2019 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE";

la determinazione n. 2270 del 26 luglio 2017 "Adozione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2017-2018-2019";

la D.G.R. n. 1158 del 2 agosto 2017 "Approvazione assestamento - provvedimento generale di variazione al bilancio di previsione dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile per gli anni 2017-2018-2019";

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1260 del 22/07/2002, concernente "Rivisitazione dell'assetto delle funzioni in materia di difesa del suolo, dei bacini idrografici e della costa";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 1396 del 24/09/2007 recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino in ottica di area vasta";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2132 del 21/12/2009

recante: "Riorganizzazione dei Servizi Tecnici di Bacino. Istituzione del Servizio Tecnico di Bacino Romagna e del Servizio Tecnico della Costa";

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2189 del 21/12/2015 recante: "Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale" per quanto applicabile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 29/02/2016 recante: "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 29/03/2016, con cui la Giunta ha fissato al 01/05/2016 la data di decorrenza dell'esercizio da parte della Regione, delle funzioni di cui all'art. 19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 622 del 28/04/2016 recante: "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015";
- la determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 286 del 29/04/2016 recante: "Conferimento di incarichi dirigenziali presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 702 del 16/05/2016 recante: "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 712 del 16/05/2016 con cui la Giunta ha fornito le prime direttive per l'esercizio, mediante l'Agenzia, delle funzioni previste dall'art.19, comma 5, della L.R. n. 13/2015 in relazione a interventi già in corso o programmati alla data del 01/05/2016;
- la determinazione del Direttore Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente n. 8518 del 26/05/2016 recante: "Individuazione dei dirigenti autorizzati ai sensi dell'art. 6, comma 4, della L.R. 7/2016 e della deliberazione di Giunta n. 712/2016";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e Autorizzazione al conferimento dell'interim per un

ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;

- la determinazione dirigenziale n. 503 del 01/06/2016 recante: “Determina Organizzazione 1 Giugno 2016” che stabilisce l’assetto organizzativo del Servizio a decorrere dal 01/06/2016;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1107 dell’11/07/2016 recante: “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della giunta regionale a seguito dell’implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1681 del 17/10/2016 recante: “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n. 2189/2015”;
- la nota del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. PG/2015/305919 del 12/05/2015 avente ad oggetto: “Appalti di lavori pubblici - Indicazioni relative a procedure di imputazione della spesa, anticipazione del prezzo, lavori di urgenza e somma urgenza, monitoraggio delle opere”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2191 del 28/12/2009 recante “Misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento di somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Art.9 D.L. n. 78/2009, convertito con legge n. 102/2009 (Decreto Anticrisi 2009)”;
- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n. 4 del 7 luglio 2011 recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136”;
- la circolare prot. NP/2011/6914 del 10/06/2011 riguardante gli adempimenti tecnico-procedurali in applicazione dell’art.4 del D.P.R. n. 207/2010;
- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16/06/2011 avente ad oggetto: “Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.136/2010 e ss.mm.: modalità tecnico-operative e gestionali”;
- la circolare prot. PG/2013/154942 del 26/06/2013 avente per oggetto “Inserimento nei titoli di pagamento del Documento Unico di Regolarità Contributiva DURC relativo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - Art. 31, comma 7 del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 144 del 21 giugno 2013;
- la circolare prot. PG/2013/208039 del 27/08/2013 avente per oggetto: “Adempimenti amministrativi in attuazione dell’art. 31 “Semplificazione in materia di DURC” del D.L. 21/06/2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia” convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98. Integrazione circolare prot. n. PG/2013/154942 del 26/06/2013”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1521 del 28 ottobre 2013 avente ad oggetto: "Direttiva per l'applicazione della nuova disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 30/01/2017 avente ad oggetto: "Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017, recante: "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 121 del 06/02/2017 avente ad oggetto: "Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 468 del 10/04/2017 recante: "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- il D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", in particolare l'art. 14 "Contratti ed altri atti negoziali", e la deliberazione di Giunta regionale n. 421/2014 di "Approvazione del Codice di comportamento della Regione Emilia - Romagna", in particolare gli artt. 2 "Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione del Codice", 7 "Comunicazione dei conflitti di interesse e obbligo di astensione" e 13 "Acquisizione di beni e servizi e affidamento lavori";
- la nota del Responsabile della prevenzione della corruzione nella persona del Direttore generale all'organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, dott. Lorenzo Broccoli, del 30/06/2014, prot. PG/2014/0248404 "Disposizioni in materia di legalità e di prevenzione della corruzione: direttiva sulle clausole da inserire nei contratti di acquisizione di beni, servizi e affidamento lavori, in attuazione della L. n. 190 del 2012, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Regione Emilia - Romagna e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 966 del 30 giugno 2014 recante: "Approvazione del patto d'integrità in materia di contratti pubblici regionali";

Dato atto del parere allegato;

Dato atto inoltre dell'attestazione del Responsabile del Servizio Bilancio, Pianificazione Finanziaria e Risorse per lo Sviluppo in ordine alla copertura finanziaria della spesa qui trattata e prenotata, in ragione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1

dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., resa attraverso il parere sugli equilibri economico-finanziari;

Ritenuto che il sopracitato progetto ed il relativo quadro economico siano meritevoli di approvazione in linea tecnica;

D E T E R M I N A

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di approvare in linea tecnica il progetto esecutivo prot. NP/2017/284 redatto dal Servizio Area Romagna, sede di Cesena, trattenuto agli atti, vistato dal responsabile del procedimento, relativo all'appalto di lavori di:

" DD 2101/2017 - PROGRAMMA OPERATIVO AGENZIA ANNO 2017 - 24.2 CE - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPENSORIO DI CESENA - COMUNI DI CESENA, CESENATICO, GATTEO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, LONGIANO, RONCOFREDDO. MANUTENZIONE FIUMI PISCIATELLO, RUBICONE E SAVIO.", CUP: F13G17000460002 CIG: 719711927C, per un importo complessivo a finanziamento di € 80.000,00, composto dagli elaborati di rito così ripartito:

A1)	Importo lavori a base d'asta:	€.	62.376,45
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso:	€.	1.631,60
A)	Totale a base d'appalto:		€.64.008,05
B1)	Incentivo progettazione ex art. 113 D.Lgs. n. 50/16 (2%) e arr.:	€.	1.280,18
B2)	I.V.A. 22% su A:	€.	14.081,77
B3)	Premio per polizza assicurativa verificatore (premio minimo):	€.	300,00
B4)	Premio per polizza assicurativa progettisti (premio minimo):	€.	300,00
B5)	Contributo ANAC:	€.	30,00
B)	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione:		€. 15.991,95
	Totale progetto:		€. 80.000,00

- 2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 31 - comma 1 - del D.Lgs. n. 50/2016, il sottoscritto Responsabile del Servizio Area Romagna, svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento;
- 3) di individuare, quale procedura di scelta del contraente, la procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016;
- 4) di dare atto che verrà pubblicato sul profilo del committente un avviso di indagine di mercato tramite acquisizione di manifestazioni di interesse, a seguito del quale, se ricorre il caso come specificato al punto 6) che segue, verranno estratte a sorte n. 20 imprese da invitare alla procedura negoziata, mediante sorteggio pubblico, utilizzando il generatore di numeri casuali disponibile sul sito Internet della Regione Emilia Romagna all'indirizzo: http://www.regione.emilia-romagna.it/sin_info/generatore;
- 5) di dare atto che la procedura negoziata di cui trattasi si svolgerà in tornata di gara con altre procedure inserite nella medesima programmazione;
- 6) di dare atto che qualora le manifestazioni di interesse pervenute ed ammesse siano:
 - ~ inferiori a 20, la stazione appaltante a suo insindacabile giudizio, si riserva di scegliere ulteriori soggetti fino al raggiungimento del numero di 20 operatori, che dovranno possedere i requisiti di partecipazioni richiesti;
 - ~ superiore a 20, la stazione appaltante provvederà a selezionare i soggetti sino al limite stabilito (n. 20 operatori economici) mediante sorteggio pubblico, sulla base dell'elenco suindicato con le modalità dettagliate nell'avviso di indagine di mercato.
- 7) di dare atto che verrà applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara; troverà applicazione, qualora sussistano i presupposti di legge in ordine al numero delle offerte ammesse, il procedimento dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i., in applicazione del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m. e i.;
- 8) di procedere, in relazione a quanto previsto dal comma 4 dell'art. 56 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm. e dal punto 5.1 dell'allegato 4.2 al medesimo D.Lgs., alle prenotazioni della spesa relativa alla procedura da espletare finalizzata alla realizzazione dell'intervento in oggetto che trova copertura finanziaria sul Capitolo 15020 "SPESE DI MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA

E ALLA DIFESA DEI VERSANTI E DELLA COSTA" del bilancio gestionale 2016-2018, anno di previsione 2017 e anno di previsione 2018, dell'Agenzia Regionale, che presenta la necessaria disponibilità:

~ al n. 6 la spesa di € 16.247,96 sul Capitolo U15020 del bilancio gestionale 2017 - 2019 dell'Agenzia Regionale, anno di previsione 2017, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2353/2016;

~ al n. 2 la spesa di € 63.752,04 sul Capitolo U15020 del bilancio gestionale 2017 - 2019 dell'Agenzia Regionale, anno di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità, approvato con D.G.R. n. 2353/2016;

- 9) di realizzare i lavori sopra indicati mediante stipula di contratto d'appalto, nella forma di scrittura privata, secondo le procedure fissate con D.Lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., dando atto che le clausole essenziali dello stesso sono contenute nel capitolato speciale d'appalto e nello schema di contratto d'appalto, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale e nei relativi allegati, che si approvano con il presente provvedimento e che si conservano agli atti del Servizio;
- 10) di procedere all'affidamento dei lavori suddetti ed alla loro esecuzione, nel rispetto delle norme vigenti; la gestione dei lavori dovrà essere attuata con la rigorosa osservanza delle disposizioni sancite dalle leggi e direttive vigenti in materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso;
- 11) di dare atto che all'esatta quantificazione degli oneri relativi alle spese per le attività tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m. e i. a valere sulle disponibilità a carico dei pertinenti capitoli di spesa all'uopo istituiti si rimanda a successivo atto formale del Dirigente regionale competente sulla base del processo decisionale amministrativo-contabile che verrà adottato, a seguito dell'approvazione del Regolamento previsto;
- 12) di dare atto, inoltre che:
- ai sensi del citato art. 11 della Legge 3/2003 - il Codice Unico di Progetto (CUP) assegnato al progetto di investimento pubblico dalla competente struttura presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri è il n. CUP: F13G17000460002;
 - entro i termini che saranno indicati nella comunicazione di avvio della prestazione, il fornitore dovrà presentare la comunicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.;
- 13) di dare atto che:

- come risulta dal cronoprogramma di previsione di spesa di cui al D.Lgs. n. 118/2011, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, i lavori avranno la durata di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna lavori;
- è stato accertato che i predetti termini e previsioni sono compatibili con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.;
- la stringa concernente la codificazione della transazione elementare, di cui agli artt. 5 e 6 del predetto D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm. ed all'allegato 7 al medesimo D.Lgs., risulta essere la seguente:

Capitolo	Mis-sione	Pro-gramma	Codice Economico	COFOG	Trans-azioni UE	SIOPE	Codice C.U.P.	C.I. spesa	Gestione ordinaria
U15020	9	01	U.1.03.02.09.000	05.3	8	1030209012	F13G17000460002	3	3

- 14) di precisare che si provvederà agli adempimenti relativi agli obblighi di trasparenza mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di questa Amministrazione, in applicazione degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013, dell'art. 1, comma 32 della L.n. 190/2012 e dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta Regionale n. 89/2017 e n. 486/2017.

Ing. Vannoni Mauro

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E

LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA ROMAGNA

AMBITO DI RAVENNA

Codice Fiscale n. 91278030373

SCHEMA CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori di:

“

 _____”

CUP: _____ **CIG** _____.

Lavori a base d'asta € _____

Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza € _____

Totale lavori in appalto € _____

Importo di aggiudicazione (comprensivo de- € _____

gli oneri della sicurezza)

Tra i Signori:

- Ing. MAURO VANNONI, nato a Santarcangelo di Romagna (RN) il 29/03/1954, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della Regione Emilia-Romagna, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, codice fiscale 91278030373, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del Servizio

Area Romagna, autorizzato alla stipulazione dei contratti come previsto dalle

Deliberazioni di Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m., e n. _____ del

_____;

e

- Sig. _____, C.F. _____, nato a _____ (_____)

il _____, in _____ qualità di

_____ dell'impresa _____, con sede legale a

_____ (_____) in via _____, n. _____ iscritta al Regi-

stro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltu-

ra di _____ con n. _____ e codice fiscale e partita IVA

n. _____; posizione INPS n. _____ presso ufficio

di _____, posizione INAIL n. _____ presso ufficio

di _____, posizione CASSA EDILE n. _____ presso Cas-

sa Edile _____, di _____ seguito nel presente atto denomi-

nato semplicemente "Appaltatore",

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n. _____

del _____ si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo

dell'intervento sopracitato, autorizzando l'avvio della procedura di affida-

mento dei lavori in epigrafe indicati e fissando la procedura negoziata quale

metodo di scelta del contraente, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. n. 50/16 e

s.m. mediante il criterio del prezzo più basso, per un importo dei lavori da af-

fidare pari a € _____, di cui € _____ per oneri della si-

curezza non soggetti a ribasso;

- che in seguito a procedura negoziata, con verbale di gara di aggiudicazione del _____ e con determinazione dirigenziale di aggiudicazione n. _____ dell' _____, i lavori sono stati aggiudicati al sopraindicato appaltatore, per il prezzo complessivo di € _____ comprensivo di € _____ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto del ribasso offerto pari al _____ %;

TUTTO CIO' PREMESSO

le parti, come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che forma parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Oggetto del contratto.

- 1. La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e degli atti in questo richiamati.

Articolo 2 Documenti integrativi del contratto.

- 1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni di tutte le tavole grafiche progettuali, anche se non tutte materialmente allegate, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

- 2. Fanno altresì parte del contratto i prezzi unitari offerti dall'appaltatore

in sede di gara, i quali costituiscono i prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari.

- 3. Ai sensi dell'art.217, del D.Lgs.n.50/16 e s.m. al presente contratto si applica integralmente il capitolato generale d'appalto D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000, per la parte ancora vigente, atto normativo non soggetto alla sindacabilità delle parti convenute in questo atto.

Articolo 3 Ammontare del contratto.

- 1. L'importo contrattuale ammonta a € _____ .
- 2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A..
- 3. Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi della lett. eeeee) del comma 1 dell'art. 3 del D.Lgs. 50/16 e s.m., per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 4 Variazioni al progetto e al corrispettivo.

- 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 106 del decreto legislativo n.50/16 e s.m., le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante un verbale di concordamento.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5 Condizione e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

- 1. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo elaborato secondo quanto

prescritto dal Capitolato Speciale d'Appalto; tale programma è approvato dalla direzione lavori mediante apposizione di un visto.

- 2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Articolo 6 Penale per i ritardi – Esclusione del premio di accelerazione.

- 1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori, è applicata una penale pari all'(*dallo 0,3 all'1 coerenza con art.16 del Capitolato*) per mille dell'importo contrattuale, in applicazione del comma 2 dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti.

- 3. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell'art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il con-

tratto, fermo restando il pagamento delle penali, in applicazione di quanto previsto all'art. 108, comma 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Non si darà luogo al premio di accelerazione.

Articolo 7 Sospensioni o riprese dei lavori.

- 1. In applicazione dell'art. 107 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

- 2. La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica, disposta con atto motivato.

- 3. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre nel progetto. I verbali di ripresa dei

lavori, da redigere a cura del direttore dei lavori, sono firmati dall'appaltatore ed inviati al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della loro redazione.

- 4. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

- 5. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori di cui al comma 1, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa, può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è condizione necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora l'appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

- 6. Nei casi previsti dal comma 2, qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

- 7. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto

come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.

- 8. I verbali per la concessione di sospensioni devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.

- 9. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento con annotazione sul verbale.

- 10. L'appaltatore, qualora per causa a lui non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dal suo ricevimento, purché le domande pervengano con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel

termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Articolo 8 Oneri a carico dell'appaltatore.

- 1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

- 2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;

- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- e) le vie di accesso al cantiere;

- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;

- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

- h) la custodia e la conservazione delle opere e del cantiere e la sua vigilanza fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;

- i) esposizione del "cartello di cantiere" realizzato in conformità a quanto previsto nel capitolato speciale d'appalto;

- 1) adeguamento dei cantieri in osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

- 3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

- 4. La direzione del cantiere è assunta dal _____, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

- 5. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

- 6. Qualora per qualsiasi motivo l'appaltatore ritenga di dover sostituire il direttore tecnico dovrà tempestivamente comunicarlo al Responsabile del procedimento allegando, qualora si tratti di tecnico esterno all'Impresa appaltatrice, la procura speciale in originale oppure copia conforme della procura generale.

- 7. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

- 8. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9 Contabilizzazione dei lavori.

- 1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

- 2. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi.

- 3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare libretti o brogliacci suddetti.

- 4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 Invariabilità del corrispettivo.

- 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 11 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., è prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore, previa garanzia fidejussoria conforme allo schema tipo 1.3 allegato al D.M. 123/2004 e su accertamento del responsabile del procedimento dell'effettivo inizio dei lavori, di un'anticipazione pari al 20% del valore del contratto d'appalto, che sarà gradualmente recuperata con i pagamenti in acconto e a saldo. Sull'importo dei certificati di pagamento è operata una trattenuta, a titolo di graduale recupero dell'anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.

- 2. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

- 3. All'appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare dello stato d'avanzamento dei lavori di importo netto non inferiori a € _____ comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, mediante emissione di certificato di pagamento, al netto della ritenuta dello 0,5 % di cui al comma 5-bis dell'articolo 30, D.Lgs.n.50/16 e s.m..

- 4. I termini di pagamento degli acconti e del saldo in applicazione del D.Lgs.n.231/2002 così come modificato dal D.Lgs. n.192/2012 sono così stabiliti:

	- il certificato di pagamento per le rate di acconto è emesso entro 45 giorni	
	dall'adozione di ciascun SAL, come previsto al comma 1 dell'art. 113-bis del	
	D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;	
	- il pagamento del predetto certificato avverrà entro i successivi 30 giorni,	
	mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore	
	dell'appaltatore;	
	- il certificato di regolare esecuzione, ove previsto, è emesso entro tre mesi	
	dall'ultimazione dei lavori;	
	- il certificato di collaudo, ove previsto, è emesso entro sei mesi	
	dall'ultimazione dei lavori;	
	- il pagamento della rata di saldo avverrà entro 60 giorni dall'emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, in applica-	
	zione del comma 3 dell'art. 113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..	
	- 5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 gior-	
	ni, per cause non dipendenti dall'appaltatore e comunque non imputabili al	
	medesimo, l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla reda-	
	zione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento,	
	prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 3.	
	- 6. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecu-	
	zione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione	
	del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione dopo	
	l'avvenuta acquisizione del documento unico di regolarità contabile (DURC),	
	in applicazione del comma 3 dell'art.113-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..	
	- 7. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare,	
	verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale,	

all'atto del pagamento della rata di saldo, entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

- 8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo (non è dovuta nel caso di certificato di regolare esecuzione) o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, in applicazione del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 9. La garanzia fideiussoria di cui al precedente periodo deve avere validità ed efficacia non inferiore a trentadue mesi (costituiti dai 6 mesi ex art. 102, comma 3, D.Lgs. 50/2016 e s.m., più 24 mesi, ex comma 3 secondo periodo, e 2 mesi ex terzo periodo, della stessa disposizione) dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.

- 10. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

- 11. In applicazione del D.M. 23.01.2015 e del D.M. 13 luglio 2017, si provvederà ad effettuare il versamento dell'IVA direttamente all'erario in base a quanto previsto dalla L. 23.12.2014 n. 190, all'art. 1 commi 629, lett. b) e c), 630, 632 e 633 (split payment).

- 12. Ai sensi del D.M. 3 aprile 2013 n. 55 e del D.M. 13 luglio 2017, il Codice Univoco Ufficio a cui indirizzare le fatture elettroniche relative al presente contratto è il seguente: EYMGY4. Il Codice di Impegno è

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

- 1. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di giorni 45, dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori, per l'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, comprensivi del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile. In caso di mancato rispetto, per causa imputabile alla Stazione appaltante, del termine di pagamento di giorni 30 dall'emissione del certificato di pagamento, spettano all'appaltatore gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i..

Articolo 13 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall'ultimazione dei lavori.

- 2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato, unitamente agli atti di contabilità finale.

- 3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

- 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione o fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate; dalla data della consegna anticipata e limitatamente alle parti di opera che ne formano oggetto, cessa l'obbligo di provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione.

Articolo 14 Risoluzione del contratto.

- 1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, con le procedure dell'art. 108 del D.Lgs. n.50/16 e s.m., senza necessità di ulteriori adempimenti, tra l'altro, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;

- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
 - h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva (ove nominato);
 - l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - m) mancata attivazione in tempo utile dell'appaltatore per la realizzazione dei lavori nei termini contrattuali, di eventuali subappalti obbligatori richiesti per una o più categorie scorporabili in riferimento alle quali occorre la qualificazione obbligatoria non posseduta dall'impresa aggiudicataria;
 - n) mancata comunicazione alla stazione appaltante dei dati relativi ai sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.;
 - o) per ogni altra fattispecie prevista dalla vigenti norme sui lavori pubblici..
- 2. La parziale o mancata esecuzione anche di una sola lavorazione prevista costituisce grave inadempimento, pertanto la Stazione Appaltante intraprenderà le azioni, con riferimento alle modalità previste dalla vigente legislazione o normativa, per l'esecuzione d'ufficio o la risoluzione del contratto.
- 3 Nei casi di risoluzione del contratto, o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'ap-

paltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

- 4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

- 5. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15 Controversie.

- 1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve circoscritte, tempestive e motivate sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano tutte le disposizioni dell'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. in materia di accordo bonario.

- 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

- 3. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese

quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, sono devolute al Giudice ordinario competente territorialmente, in applicazione del comma 6-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 4. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori nonché l'articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

- 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 30, commi, 3, 4, 5, 5-bis e 6 e dall'articolo 105, comma 9, 10 e 11, del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 3. In particolare l'appaltatore si impegna ad osservare gli obblighi previsti riguardanti le comunicazioni sulle posizioni assicurative e previdenziali e sui versamenti periodici. In proposito, ai sensi dell'art.105, comma 9 del D.Lgs. n.50/16 e s.m. l'impresa è tenuta a trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e per gli infortuni, anche per conto degli eventuali subappaltatori.

- 4. L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante e nei confronti degli Enti Previdenziali e Assicurativi preposti e della Cassa Edile di appartenenza, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplina l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al periodo precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.

- 5. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

- 6. E' stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva dell'impresa aggiudicataria in corso di validità.

Articolo 17 Adempimenti in materia antimafia.

- 1. L'appaltatore ed il subappaltatore, preliminarmente alla stipulazione del contratto d'appalto o al rilascio dell'autorizzazione al subappalto, sono soggetti agli accertamenti previsti dal D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e dal Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali di cui alla DGR 996/2014.

Articolo 18 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

*Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori ha **nominato il coordinatore** in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera - rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008) si applicano le seguenti disposizioni:*

- 1. Il piano di sicurezza e coordinamento è parte integrante del contratto di appalto (art. 100, c. 2 del D.Lgs. 81/2008). Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

- 2. L'impresa che si aggiudica i lavori ha facoltà di presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza (art. 100, c. 5 del D.Lgs. 81/2008). In ogni caso, i datori di lavoro delle imprese esecutrici e i lavoratori autonomi sono tenuti ad attuare quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento e nel piano operativo di sicurezza (art. 100, c. 3 del D.Lgs. 81/2008).

- 3. L'impresa che si aggiudica i lavori redige il piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3.2 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili) del D.Lgs. 81/2008.

- 4. L'impresa che si aggiudica i lavori, gestisce le imprese esecutrici secondo quanto fissato dal D.Lgs. 81/2008 in materia di selezione delle imprese esecutrici, coerenza dei piani operativi con il proprio e gestione delle imprese medesime; trovano inoltre applicazione i commi 14 e 17 dell'art. 105 (Subappalto) del D.Lgs. 50/2016 e s.m..

*Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori **NON ha nominato il coordinatore** in materia di sicurezza e di salute durante la pro-*

gettazione dell'opera - non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90,

comma 3, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. E' fatto obbligo all'appaltatore di predisporre, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, il piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza avente i contenuti minimi stabiliti dal punto 3 dell'Allegato XV al D.Lgs. 81/2008; si dispone che il piano medesimo sia redatto utilizzando il modello semplificato di cui al Decreto Interministeriale 9 settembre 2014, emanato in applicazione dell'art. 104-bis (Misure di semplificazione nei cantieri temporanei o mobili).

Per cantieri per i quali il committente o responsabile dei lavori nomina il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera dopo l'affidamento dei lavori ad un'unica impresa - non rientranti tra le fattispecie di cui all'art. 90, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008, si applicano le seguenti disposizioni:

- 1. Qualora ne ricorra la necessità (comma 5, art. 90 del D.Lgs. 81/2008), il committente nomina in corso di esecuzione il coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera il quale redige il Piano di Sicurezza e coordinamento di cui all'art.100 del D.Lgs. 81/2008.

- 2. Il piano di cui al precedente punto forma parte integrante del presente contratto d'appalto.

- 3. L'appaltatore è tenuto al rispetto degli eventuali adeguamenti del piano senza nulla pretendere per ulteriori compensi non contemplati dal contratto.

- 4. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al Coordinatore della Sicurezza in fase d'esecuzione, ove nominato, o al direttore lavori gli aggior-

namenti alla documentazione indicata, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

- 5. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 19 Subappalto.

- 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

- 2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m. i lavori o le parti di opere che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dalla normativa vigente. In materia di responsabilità si rimanda a quanto fissato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

- 3. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, che resta quindi a carico dell'appaltatore, se non nei casi previsti dall' art. 105, co. 13 del D.Lgs 50/2016 e s.m..

Articolo 20 Garanzia definitiva.

- 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) tramite apposita polizza fideiussoria n. _____ del _____ , rilasciata da _____ , per l'importo di € _____ ,00, nel rispetto di quanto fissato all'art.103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m..

- 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

- 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini e con le modalità prescritte al comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/16 e s.m..

- 4. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

- 5. In caso di prolungata sospensione dei lavori, il Responsabile del procedimento potrà richiedere all'appaltatore l'adeguamento della data di scadenza della garanzia.

- 6. In caso di variazione al contratto in aumento per effetto di successivi atti di sottomissione, la cauzione deve essere integrata; la stazione appaltante ha facoltà di non richiedere l'integrazione quando l'aumento dell'importo contrattuale è complessivamente contenuto entro la concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Articolo 21 Responsabilità verso terzi e assicurazione.

- 1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del decreto legislativo n.50/2016 e s.m., l'appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

- 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione per danni di cui al comma 1, nell' esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, con polizza di assicurazione n. _____ del _____, rilasciata da _____ per l'importo di € _____ (Partita 1 – Opere: € _____; Partita 2 Opere Preesistenti: € _____; Partita 3 Demolizione e sgombero: € _____).

- 3. L'appaltatore ha stipulato inoltre un'assicurazione di responsabilità civile per danni a terzi RCT, nell'esecuzione dei lavori, per la medesima durata, con la medesima polizza, per un massimale di € _____ (minimo € 500.000,00 – massimo €5.000.000,00), con un limite per sinistro di identico importo.

- 4. L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.

- 5. Ai sensi dell'art. 103, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., la Polizza RCT deve essere trasmessa al Responsabile del procedimento almeno 10 gg.

prima della consegna dei lavori. La mancata produzione della polizza, con le caratteristiche sopra indicate, entro la data prestabilita per la consegna dei lavori, costituisce inadempimento e sarà fatta valere dalla stazione appaltante come causa di risoluzione del contratto d'appalto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile; in caso di consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipulazione del contratto, tale inadempimento sarà fatto valere come causa di decadenza dall'aggiudicazione.

Articolo 22 Tracciabilità dei flussi finanziari.

- 1. L'impresa affidataria, in persona del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.

- 2. L'appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

- 3. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.

- 4. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

- 5. L'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risolu-

zione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente

l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territoriale competente.

- 6. L'appaltatore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti della Agenzia, della Amministrazione Contraente della Prefettura territorialmente competente.

- 7. Con riferimento ai subcontraenti, l'appaltatore si obbliga a trasmettere alla Agenzia ed alla Amministrazione Contraente, oltre alle informazioni di cui all'art. 105, comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata.

- 8. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Articolo 23 Dichiarazione sull'assenza di conferimento di incarichi o di contratti di lavoro a ex dipendenti regionali.

- 1. L'aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara che, a decorrere dall'entrata in vigore del comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 (28.11.2012), non ha affidato incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre

anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'aggiudicatario medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24. Documenti che fanno parte del contratto.

- 1. Costituiscono allegati di contratto, e ne fanno parte integrante, i documenti sottoindicati:

- Capitolato speciale d'appalto, che si allega sotto la lettera A);
- Elenco prezzi unitari, che si allega sotto la lettera B);
- Cronoprogramma ex art.40 DPR 207/2010, che si allega sotto la lettera C);

- 2. Fanno parte del presente contratto e ne determinano il contenuto e le obbligazioni, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- :Il capitolato generale d'appalto, approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, nelle parti non abrogate;
- Elaborati grafici progettuali;
- Relazione tecnica generale;
- Relazione geologica e geotecnica;
- Relazione di calcolo strutturale;
- Piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
- Eventuali proposte integrative al PSC;
- Piano operativo di sicurezza (POS);
- Computo estimativo metrico (ex art.32 comma 14-bis del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.);

- Polizze di garanzia;

- Patto d'integrità, approvato dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta Regionale n.966 del 30/06/2014.

Articolo 25. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

- 1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 recante "Codice dei Contratti Pubblici", così come modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 e il regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 nelle parti ancora in vigore in applicazione dell'art. 217, comma 1, lett. u) e il D.Lgs. n.81 /2008 e s.m..

Articolo 26. Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e domicilio.

- 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art.62 del R.D. 827/1924.

- 2. Le parti di comune accordo stabiliscono che il presente contratto sia registrabile solo in caso d'uso, trattandosi di lavori soggetti ad I.V.A. interamente a carico della stazione appaltante, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.131/1986.

- 3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione o del certificato di collaudo provvisorio.

- 4. Ai fini fiscali si dichiara che tutti gli importi citati nel Capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

- 5. L'imposta di bollo viene assolta mediante modello F23.

- 6. Per effetto del presente contratto l'Impresa elegge domicilio in _____ presso gli uffici comunali.

Articolo 27 Efficacia del contratto.

- 1. Il presente contratto si intende perfezionato ed efficace con la firma delle parti contraenti e la sua stipulazione.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Per il Servizio Area Romagna

Il Responsabile del Servizio

(Ing. Mauro Vannoni)

documento firmato digitalmente

L'appaltatore

(Sig. _____)

documento firmato digitalmente



Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile
SERVIZIO AREA ROMAGNA
SEDE DI CESENA

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDROGRAFICA SUPERFICIALE E RELATIVA MANUTENZIONE

24.2 CE – MANUTENZIONE IDRAULICA ANNUALITÀ 2017 - COMPRESORIO DI CESENA – COMUNI DI CESENA, CESENATICO, GATTEO, SAVIGNANO SUL RUBICONE, LONGIANO, RONCOFREDDO. MANUTENZIONE FIUMI PISCIATELLO, RUBICONE E SAVIO. – IMPORTO COMPLESSIVO A FINANZIAMENTO €. 80.000,00 CUP: F13G17000460002

PROGETTO ESECUTIVO

**CRONOPROGRAMMA PREVISIONI DI SPESA
EX D.LGS. N.118/2011**

Data presunta consegna lavori: 15/11/2017

Durata complessiva dei lavori: 180 giorni naturali consecutivi

Durata prevista fine lavori: 15/05/2018

Soglia per il pagamento fissata nel Capitolato Speciale d'Appalto per gli stati di avanzamento:
(pagamento in unica soluzione)

ANNUALITA'	DOCUMENTO CONTABILE (stato/i avanzamento/i o saldo)	PAGAMENTI PREVISTI (al lordo di I.V.A.)	TOTALE
2017	Anticipazione	15.617,96	
2017	Assicurazioni progettisti e verificatore	600,00	
2017	Tassa Anac	30,00	
2017		16.247,96	16.247,96
2018	SAL e conto finale	62.471,86	
2018	Incentivo ex art.93 D.Lgs.163/06	1.280,18	
2018		63.752,04	63.752,04
	Sommano		80.000,00

Il presente elaborato è stato redatto nel rispetto del cronoprogramma delle lavorazioni, di cui all'elaborato n.1 del progetto esecutivo.

Cesena, 05/09/2017 - Prot. n. N.P.284

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Mauro Vannoni
documento firmato digitalmente

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Mauro Vannoni, Responsabile del SERVIZIO AREA ROMAGNA esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/2792

IN FEDE

Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Gloria Guicciardi, Responsabile del SERVIZIO BILANCIO, PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E RISORSE PER LO SVILUPPO esprime, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., il parere sugli equilibri economico-finanziari in merito all'atto con numero di proposta DPC/2017/2792

IN FEDE

Gloria Guicciardi